

STATUTO

MCM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CECCANO FR VIA MAIURA 128

Numero REA: FR - 183202

Codice fiscale: 02866080605

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

ART. 6

L'amministrazione e la rappresentanza legale della società sono affidate, fino a revoca o dimissioni, ad un Amministratore Unico nominato nella persona di MIRABELLA Marco, che accetta e dichiara che non sussistono a suo carico motivi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza.

ART. 7

Non si fa luogo alla nomina dell'Organo di controllo perché non obbligatorio ai sensi del Codice Civile.

ART. 8

L'Amministratore Unico viene delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero necessarie per l'iscrizione al Registro delle imprese, nonché a provvedere a presentare la domanda di iscrizione della società nell'Albo delle società cooperative.

ART. 9

Le spese del presente atto e dipendenti, ammontanti globalmente ed approssimativamente a circa Euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero), sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho formato il presente atto del quale ho dato lettura ai Comparenti, unitamente all'allegato, i quali, da me personalmente interpellati, l'hanno in tutto confermato. Scritto da persona di mia fiducia e da me in parte occupa tre pagine e parte della quarta di un foglio e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquantacinque (17,55).

F.TO: Marco Mirabella, Conte Vittorio, Michela Sacchetti, Enrico Messina L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 3.469 DI RACCOLTA

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la società cooperativa sociale denominata **"MCM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, in sigla **"MCM COOP"**, con sede in Ceccano (FR).

Le operazioni di trasferimento in un comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dell'atto costitutivo.

E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie nonché di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del codice civile e

delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

La durata della Cooperativa è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Scopi ed oggetto

La Cooperativa, considerata a tutti gli effetti una Cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 111 septies Disp. att. c.c., conformemente alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 non ha scopo di lucro; suo fine è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone svantaggiate:

- attraverso lo svolgimento delle attività più avanti indicate, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate e pertanto di operare come Cooperativa sociale di tipo "B", ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi della legge n. 381 dell'8 novembre 1991;
- occupandosi altresì di servizi socio sanitari ed educativi operando come cooperativa di tipo "A" nel rispetto della legge 381/91 ove ne ricorrano i presupposti. Le prestazioni di cui alla lettera A della L. 381/91 possono essere realizzate anche valendosi delle attività lavorative dei soggetti svantaggiati, perseguendo al contempo le finalità proprie della tipologia di cui alla lettera B della sopracitata legge;
- attraverso la gestione ed il collegamento coordinato e funzionale delle attività definite nell'art. 1 lettere a) e b) della Legge n. 381/1991. Comunque dette attività, pur avendo una connessione tra loro, verranno gestite distintamente dal punto di vista amministrativo e contabile, al fine delle agevolazioni fiscali e contributive dei relativi settori in questione.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa ha per oggetto con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci in quanto segue: L'assunzione di lavori in genere per enti privati e pubblici, al fine di operare come cooperativa sociale di tipo A e di tipo B, ove ne occorrono i presupposti, ai sensi della legge 381/91 ed in particolare:

organizzazione e gestione di case di riposo per anziani;

attività e servizi di supporto, complementari o di utilità per cliniche, case di cura ed enti ospedalieri;

attività di assistenza sanitaria e infermieristica a carattere domiciliare a favore di persone portatrici di handicap o persone non autosufficienti, oppure realizzata dentro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;

gestione di centri diurni, residenziali e semiresidenziali di accoglienza e socializzazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo sport ed il turismo sociale;

servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette e quant'altro;

gestione di case albergo per anziani;

gestione R.S.A. per qualsiasi categoria di utenti;

attività di formazione professionale, convegni, conferenze, seminari;

attività di assistenza fiscale, legale e giudiziaria psico-sociale;

attività psico-pedagogico-sociale, di terapia fisica e psico-motoria;

gestione di percorsi riabilitativi e formativi, imperniati sull'esercizio attivo di pratiche lavorative individuali e di gruppo;

gestione di accoglienza, case famiglia, asili nido, baby parking, comunità, mense e quant'altro;

organizzazione, realizzazione e gestione di soggiorni estivi ed invernali, attività per il tempo libero e ricreativo per minori, portatori di handicap, anziani, emarginati e quant'altro;

attività e servizi di pulimento, trasporti e quant'altro;
attività di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci in genere;
distribuzione e vendita di articoli di abbigliamento da lavoro ed articoli per l'igiene e sicurezza sul lavoro;
gestione di impianti sportivi;
gestione e manutenzione di aree verdi, giardinaggio;
organizzazione di eventi, spettacoli e feste;
organizzazione di corsi di istruzione professionale per soci e terzi, di seminari di studi, di attività (pubblicitarie, tipografiche, ecc.) rivolte alla gestione di convegni, manifestazioni in genere riservandosi, per dette attività, il diritto di potersi avvalere anche, se eventualmente necessario, dell'opera di terzi non componenti la cooperativa stessa.

SOCI

Articolo 4 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- 2) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dall'art. 4 della Legge 381/1991, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori del-

la cooperativa; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo amministrativo della Cooperativa, e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai possessori degli strumenti finanziari attivati dalla cooperativa ai sensi di legge.

Possono infine essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 59/1992 gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Articolo 5 - Soci speciali

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- c) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi

prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- c) i motivi della richiesta e la categoria dei soci alla quale chiede di essere iscritto, l'eventuale ed effettiva capacità di lavoro e professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale e l'intendimento d'instaurare un ulteriore rapporto di lavoro;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti con quella della cooperativa;
- e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui appresso.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera dell'organo amministrativo, comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci.

Nel caso in cui l'assemblea deliberi per l'accoglimento della domanda, l'organo amministrativo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione

determini il superamento dei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 2519 c.c., gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 7 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione;
- b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- c) di partecipare all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;
- d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale.

Le somme versate quale tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui è stato ammesso il nuovo socio.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, del prodotto conferito in cooperativa.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 8 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 5 per i soci appartenenti alla categoria speciale, I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione.

Per detta consultazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Articolo 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. L'organo amministrativo potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia presentato richiesta di recesso;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché dell'eventuale tassa di ammissione;

c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni degli organi sociali;

d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità sopra previste o comunque svolga, o tenti di svolgere, atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque in contrasto con gli interessi sociali;

e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in genere con la società;

f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione sopra disciplinato;

g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa. L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel Libro dei soci, eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione con lettera raccomandata a.r.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui appresso.

Articolo 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato, nonché degli eventuali dividendi maturati, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo, lettere b), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c. può essere corri-

sposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 13 - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o i legatari della di lui quota sociale, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.

Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, c.c. Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente articolo.

Articolo 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi, gli eredi del socio deceduto, o i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

La Cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, con il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 15 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c. la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, rispettivamente ai sensi

dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. att. c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Articolo 16 - Conferimenti e ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio;
- c) emissione di obbligazioni;
- d) emissione di strumenti finanziari.

L'attribuzione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi

dell'ultimo comma dell'art. 2521 c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

QUOTE SOCIALI

Articolo 17 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali ciascuna non inferiore né superiore al limite previsto dalla legge.

Articolo 18 - Caratteristiche delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui appresso.

BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 19 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario,

provvede alla redazione del bilancio corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:

- a) almeno la quota obbligatoria al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.;
- d) un'eventuale quota alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
- e) un'ulteriore quota alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal presente statuto;
- f) un'ulteriore quota ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;
- h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla gene-

rica copertura dei rischi e degli impegni futuri.
L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 20 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- d) la nomina dell'Organo di controllo, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Articolo 21 - Assemblee

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, ovvero mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci, ovvero

con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario

L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 22 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2366 c.c.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto ad eccezione dei casi previsti dalle lettere a), e) e g), del precedente articolo 20 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto al voto.

Articolo 23 - Votazioni

Le delibere della assemblea vengono prese con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 24 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un legale rappresentante, ovvero un amministratore, un dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 c.c.

Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26 - Amministrazione

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento

della nomina il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; se i membri sono due occorre la presenza di entrambi.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 c.c.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati specificamente muniti, all'atto della nomina, di tale potere.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 27 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge l'assemblea ordinaria procede alla nomina dell'Organo di controllo, che ha tutte le competenze di legge ed esercita, inoltre, anche il controllo contabile.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina dell'Organo di controllo, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti c.c.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina dell'Organo di controllo o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno, la nomina dell'Organo di controllo o l'affidamento dell'incarico del

controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

CONTROVERSIE

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di un arbitro secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci, o tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La presente clausola si applica a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla presente clausola.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. competente per territorio, su ricorso della parte interessata. In difetto di designazione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.

La domanda di arbitrato, anche quanto concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società.

L'arbitro decide secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare l'arbitro a decidere secondo equità e possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

L'arbitro decide nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali e le comunica alle parti. Deve in ogni caso fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una causa di scioglimento i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, nominano i liquidatori e stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori. In mancanza si applica l'articolo 2489 c.c.

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Gli effetti della revoca sono regolati dall'articolo 2487-ter, secondo comma, c.c.

Articolo 30 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate e degli eventuali dividendi maturati;
- b) per l'intera eventuale rimanenza al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico debbono essere rispettate le disposi-

zioni di cui all'articolo 2516 c.c.
Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies c.c. ed, in particolare, la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal presente statuto.

Articolo 32 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni ed alle decisioni assunte dagli organi sociali, potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta con metodo assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali è di competenza dell'organo amministrativo che, nel determinarne l'ammontare, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 33 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

F.TO: Marco Mirabella, Conte Vittorio, Michela
Sacchetti, Enrico Messina L.S.

"Atto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Frosinone"

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di
registrazione ad uso Registro delle Imprese"